



# COMUNE DI SANT' ARCANGELO

(Provincia di Potenza)

COPIA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 63 Del 20-05-2014

Oggetto: Individuazione del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento (D.L. n. 5/2012 convertito in legge n.35/2012)

L'anno duemilaquattordici, il giorno venti del mese di maggio, alle ore 11:15 nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta ai sensi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei seguenti signori:

<b>ESPOSITO DOMENICO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>FANTINI ROBERTO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>TOMA SILVIO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>BRIAMONTE ROSARIA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>BRANCALE MARIO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>

Risultato legale il numero degli intervenuti, **il Presidente ESPOSITO DOMENICO**, in qualità di **SINDACO**, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Partecipa il **Segretario Comunale** Dott. **Andrea LA**  
**ROCCA.**

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale predisposta dall' **AREA AMMINISTRATIVA** avente ad oggetto: **“Individuazione del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento (D.L. n. 5/2012 convertito in legge n.35/2012)”**

## **IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**DATO ATTO** che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione è stato espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza amministrativa mentre non è stato richiesto il parere di regolarità contabile in quanto irrilevante ai fini dell'adozione del presente provvedimento in quanto non comporta riflessi economici diretti e indiretti sulla situazione finanziaria del bilancio dell'ente;

**PREMESSO** che con il D.L. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012, cosiddetto «Semplifica Italia», recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, il Governo ha inteso perseguire l'obiettivo di “modernizzare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, puntando sull'agenda digitale e l'innovazione”;

**VISTI**, in particolare, gli artt. 1, comma 1, del D.L. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012 e 13, comma 1, del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni nella legge 134/2012, che hanno completamente innovato l'art. 2, comma 9, della L. 241/90 introducendo, tra l'altro, i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies, che espressamente recitano:

**“9.**La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

**9-bis.** L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione, è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile sulla home page, l'indicazione del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

**9-ter.** Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perchè, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

**9-quater.** Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**9-quinquies.** Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato”;

**RILEVATO** che le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari ed in materia di giochi pubblici, come disposto dal comma 2 dell'art. 1 del DL n. 5/2012;

**PRESO ATTO** che:

- l'articolo 1 introduce alcune novità in materia di conclusione del procedimento amministrativo mediante modifica dell'articolo 2 della legge n. 241/1990 che stabilisce la disciplina generale dell'obbligo di provvedere in capo alle pubbliche amministrazioni;
- le disposizioni, in particolare, sono volte a rafforzare le garanzie del privato contro il ritardo dell'Amministrazione nel provvedere, prevedendo l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché il riconoscimento della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile del dirigente o del funzionario responsabile;

**PRESO ATTO, ALTRESÌ**, che la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento, oppure, qualora le disposizioni di legge o regolamentari non prevedano un termine diverso, entro trenta giorni;

**DATO ATTO** che la legge n. 69/2009, al fine di stabilire una rideterminazione dei termini procedimentali, con l'obiettivo di dare effettività a tali disposizioni, ha disciplinato le conseguenze del ritardo da parte dell'Amministrazione, sia nei riguardi dei cittadini destinatari dell'azione amministrativa, sia nei riguardi dei dirigenti ai quali si possa far risalire la responsabilità del ritardo medesimo e che pertanto:

- sotto il primo aspetto, l'articolo 2-bis della L. 241 (introdotto dal citato art. 7) prevede l'obbligo del risarcimento del danno ingiusto cagionato al cittadino in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento;
- sotto il secondo aspetto, l'articolo 2, comma 9, prevede che la mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti costituisce elemento di valutazione ai fini della responsabilità dirigenziale;

**VALUTATO** che la norma:

- costituisce il fondamento per l'attuazione di un "commissariamento interno" in ciascuna Amministrazione nella quale un soggetto titolare di poteri decisionali in ambito procedimentale si renda inosservante dei termini prescritti, prevedendo per esplicita disposizione che il potere sostitutivo si attesti al livello apicale;
- attribuisce la funzione sostitutiva agli organi tecnico-amministrativi;

**VALUTATO**, altresì, che la legge 6 novembre 2012 n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" cd. "Anticorruzione", in particolare per quanto attiene al tema del presente atto, impone ad ogni Ente di monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti (art.1, c. 9, lett. d);

**RILEVATO**, pertanto, che le Pubbliche Amministrazioni devono individuare, nell'ambito della struttura organizzativa, il soggetto che deve intervenire nei casi di ritardo;

**RITENUTO**, quindi, di dover garantire l'applicazione di tali disposizioni legislative mediante l'assunzione di un atto di organizzazione finalizzato ad individuare la figura apicale chiamata ad esercitare i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei soggetti legittimati all'adozione di provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi;

**RICORDATO** che il comma 7 della predetta legge 190/2012 prescrive che "*Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione*";

**VISTO** l'art. 97, comma 4, del T.U.E.L. in virtù del quale *“il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività”*;

**RITENUTO**, per tutte le disposizioni sin qui richiamate, e per la norma decisiva di cui al citato art. 97 del TUEL 267/2000, di individuare nel Segretario Generale dell'Ente il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 bis, della legge n. 241/1990, così come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 5/2012, in caso di inerzia dei Responsabili del Procedimento e a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento stesso;

**RITENUTO** che nell'esercizio di tale compito il Segretario generale assuma la veste di dirigente ad acta, munito di pieni poteri gestionali e come tale legittimato ad avvalersi del supporto istruttorio, logistico ed operativo delle articolazioni organizzative competenti per materia;

**DATO ATTO CHE:**

- il sostituto è tenuto ad informare l'Ente a proposito dei procedimenti cui è intervenuto;
- il sostituto è tenuto a concludere i procedimenti entro la metà dei termini, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta;
- dei ritardi, fermo restando le responsabilità penali civile amministrative e disciplinari, si tiene conto negativamente in sede di valutazione dell'attribuzione dell'indennità di risultato;

**RILEVATO** che le sentenze che condannano le Pubbliche Amministrazioni per ritardi sono inviate alla Corte dei Conti;

**DATO ATTO** che l'intervento del sostituto può essere richiesto solamente dopo il decorso del termine di conclusione dei procedimenti;

**RILEVATO** che dall'applicazione della nuova disciplina non devono derivare ulteriori oneri per l'Ente;

**RICHIAMATA** la propria competenza all'adozione del presente provvedimento in applicazione dell'art.48 del D.lgs. 18.08.2000, n.267;

**VISTA** la L.241/1990 e s.m.i.

**Si Propone di**

**DELIBERARE**

**1) di individuare**, per le motivazioni evidenziate in premessa, nel Segretario Generale dell'Ente la figura apicale cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, comma 9 bis, della Legge 241/1990, così come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 5/2012;

**2) di dare atto** che, nel caso in cui il Responsabile del procedimento non rispetti i termini di conclusione dello stesso, il privato può rivolgersi al Segretario Generale perchè entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario ad acta;

**3) di disciplinare** le modalità dell'intervento sostitutivo prevedendo che:

**a)** le richieste di intervento sostitutivo ex art. 2, comma 9 ter della Legge n. 241/1990, devono essere indirizzate al Segretario Generale dell'Ente ed inoltrate in forma cartacea ovvero a mezzo P.E.C., agli indirizzi resi noti sul sito web dell'Ente;

**b)** il Segretario Generale, previa verifica della regolarità formale dell'istanza, procede direttamente, oppure, se del caso, inoltra la stessa al Responsabile dell'area, o funzionario cui si contesta l'inerzia,

assegnando un termine, non superiore a 48 ore, per la trasmissione del fascicolo, completo di ogni documentazione e corredato da relazione esplicativa sullo stato del procedimento e sulle ragioni che non ne hanno consentito la conclusione nei termini assegnati; con la medesima relazione il Responsabile del Servizio o funzionario evidenzia l'effettivo maturarsi delle condizioni per l'esercizio del potere sostitutivo;

**c)** entro 48 ore dalla ricezione del fascicolo, il Segretario Generale verifica la legittimazione della richiesta dell'intervento sostitutivo da parte del richiedente, dandone formale comunicazione al Responsabile dell'area o funzionario inadempiente, al Sindaco, agli organi interni di valutazione e controllo, oltre che al cittadino richiedente;

**d)** con tale comunicazione, in caso di ammissibilità dell'intervento sostitutivo richiesto, sono sospese le competenze gestionali in capo al Responsabile dell'area o funzionario inadempiente per essere assunte dal Segretario Generale; dalla data della comunicazione decorrono i termini di conclusione del procedimento in misura pari alla metà di quelli originariamente previsti;

**e)** il Segretario Generale assume ogni potere istruttorio, gestionale e decisionale relativo al procedimento con facoltà di avvalersi degli uffici per ogni incombenza istruttorio, di acquisire dati e notizia, di richiedere pareri e valutazioni tecniche, di promuovere conferenze dei servizi per l'acquisizione di assenti, nulla osta o pareri di altre amministrazioni eventualmente coinvolte nel procedimento;

**f)** in alternativa a quanto previsto al precedente punto e), in caso di procedimenti richiedenti competenze e conoscenze specialistiche non sostituibili con apporti istruttori, il Segretario Generale può delegare l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento ad altro personale di categoria D, senza maggiori oneri per l'Ente;

**g)** la conclusione del procedimento è comunicata all'interessato nei tempi prescritti e con le formalità di rito; la stessa comunicazione è trasmessa al Responsabile dell'area o funzionario sostituito, al Sindaco e agli organi interni di valutazione e controllo;

**h)** il Segretario Generale trasmette, entro il 30 gennaio di ogni anno, alla Giunta ed agli organi interni di valutazione e controllo la relazione sull'attività condotta nell'esercizio del potere sostitutivo nell'anno precedente, ai sensi e con le modalità previste dal comma 9/quarter dell'art. 2 della Legge n. 241/1990;

**4) di disporre** che i Responsabili dei procedimenti di competenza dovranno indicare in ogni comunicazione relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del predetto funzionario con potere sostitutivo;

**5) di dare atto** che il presente provvedimento integra e, laddove in contrasto, sostituisce le previsioni del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**6) di trasmettere** copia del presente provvedimento a tutti i Responsabili di Area e al Segretario generale;

**7) di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente" sezione "attività e procedimenti", sottosezione "tipologia di procedimento";

**8) di dichiarare**, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs.n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
F.to PANARIELLO EMILIO

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTA** la su esposta proposta di deliberazione;

**RITENUTA** la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella Stessa riportate;

**DATO ATTO**, che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione è stato espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza amministrativa mentre non è stato richiesto il parere di regolarità contabile in quanto irrilevante ai fini dell'adozione del presente provvedimento in quanto non comporta riflessi economici diretti e indiretti sulla situazione finanziaria del bilancio dell'ente;

Ad unanimità di voti,

### **D E L I B E R A**

-Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.-

VISTO: Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

**IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO**

F.to

**IL RESPONSABILE  
DELL'AREA**

F.to

**IL RESPONSABILE  
FF.DELL'AREA**

**ECONOMICO-FINANZIARIA**

F.to Dott.ssa Maria

Antonietta MERLINO

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL SINDACO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Domenico ESPOSITO

F.to

Dott. Andrea LA ROCCA

## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, su analogha attestazione del Messo Comunale,

### **ATTESTA**

**che** copia della presente deliberazione **è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dal 27-05-2014 al 11-06-2014**

Nr. \_\_\_\_\_ Registro Pubblicazioni, ai sensi dell'art.124, comma 1, D.L.gs 18 agosto 2000, nr.267, e ss.mm.ii senza reclami od opposizioni.

**IL MESSO COMUNALE  
SEGRETARIO COMUNALE**

**IL**

Sig. Pietro VALSINNI

Dott. Andrea LA ROCCA

Dalla Residenza Municipale, lì \_\_\_\_\_

**Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all'originale per uso amministrativo.**

Sant'Arcangelo, Lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO  
COMUNALE**

Comune di Sant'Arcangelo (Pz) deliberazione giunta comunale n. 63  
del 20-05-2014 Pag. 8



Dott. Andrea LA ROCCA

---

Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio è stata data comunicazione ai capigruppo Consiliari con lettera prot.n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ così come prescritto dall'art. 125 del D.L.gs. n. 67/2000.

La presente deliberazione:

- **è divenuta esecutiva il giorno 20-05-2014 :**

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° D.L.gs 267/2000).

decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art.134, c. 3° D.L.gs 267/2000).

Data \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott. Andrea LA ROCCA